



Comune di Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 62 del reg. Data 30/12/2017	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 1325/16 del 18.05.2016 emessa nel giudizio LONGO VINCENZO contro il Comune di TAORMINA.
---	---

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,00 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio		X
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo		X
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella		X	ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero		X	CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco		X
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20 Presenti n. 10

In carica n. 20 Assenti n. 10

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Brocato, Cucinotta, Leonardi.
Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Raneri Andrea, l'Ass. Cilona e l'Ass. Raneri Giuseppa e l'Assessore Carella Gaetano.

Si passa alla trattazione del 5° punto all' o.d.g. aggiuntivo.

Non si registrano interventi.

Si passa alla votazione. Si approva con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Raneri e Composto) su 2 Consiglieri presenti.

Si vota sull'immediata esecutività. Si approva come sopra.

OGGETTO:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 1325/16 del 18.05.2016 emessa nel giudizio LONGO VINCENZO contro il Comune di TAORMINA.

Premesso che il Sig. LONGO VINCENZO ha citato il Comune di TAORMINA, proponendo opposizione ai verbali di infrazione n.13592/15 e n.13593/15 del 07.08.2015, con i quali la Polizia Municipale di Taormina contestava allo stesso, in qualità di proprietario e conducente del motoveicolo targato CG 84833, la violazione dell'art.148, commi 2 e 15, e dell'art.141, commi 1 e 11, C.d.S. in relazione all'incidente stradale verificatosi in data 11.06.2015;

che in data 01/08/2016, prot. com.le n. 15752, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 1325/16 - R.G. n. 3996/15 - del 18/05/2016, depositata in cancelleria, con cui il Giudice di Pace di MESSINA

- a) ha accolto il ricorso in opposizione di LONGO VINCENZO ed annullato i verbali di infrazione opposti ;
- b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 343,00 oltre accessori di legge;

CONSIDERATO che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere al Sig. LONGO VINCENZO ammontano complessivamente ad € 480,74, sulla base della seguente specifica:

▶ compenso professionale previsto in sentenza	€ 300,00
▶ spese liquidate in sentenza	€ 43,00
▶ C.P.A. 4% (su € 300,00)	€ 12,00
▶ Iva 22% (su € 358,80)	€ 68,64

totale complessivo € 423,64.

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità 1. stabilita dai

regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c)ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d)procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e)acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO altresì che:

- >la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- >la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- >i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- >nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio

- esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);
 - il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
 - attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

-conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.RR.EE.LL

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. di riconoscere, a favore di Longo Vincenzo ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 423,64 dalla sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Roma n. 1325/16 del 18/05/2016, depositata in Cancelleria;
2. di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova copertura al bilancio del corrente esercizio alla Missione 1 Programma 111 Macroaggregato 1.10 ;
3. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.


IL SINDACO
Dot. Eligio Giardina



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1325/16 R. Sent.
II. 3996/15 R.A.C.
N. 6349/16 Cron.
R. Rep.

Il Giudice di Pace di Messina avv. Francesca Starvaggi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3996/15 R.G. introitata all'udienza del 18.05.16 e vertente

tra

Longo Vincenzo, nato a Mongiuffi Melia (ME) il 08/09/1979, elettivamente domiciliato in Taormina (ME), via Bastione, n. 6, presso lo studio dell'avv. Mariella Muscolino che lo rappresenta e difende

Ricorrente

contro

Comune di Taormina, in persona del Sindaco *pro tempore*

Resistente

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 29.09.2015, Longo Vincenzo proponeva opposizione avverso i verbali di infrazione n. 13592/15 e n. 13593/15 del 07.08.15, con i quali la Polizia Municipale del Comune di Taormina contestava allo stesso, in qualità di proprietario e conducente del motoveicolo targato CG 84833, la violazione dell'art. 148, commi 2 e 15, e dell'art. 141, commi 1 e 11, C.d.S..

Il ricorrente, deducendo a fondamento dell'opposizione l'illegittimità dei verbali per l'errata ricostruzione del fatto, chiedeva l'annullamento dei verbali di infrazione opposti.

Veniva fissata la comparizione delle parti.

Costituitosi in giudizio il Corpo di Polizia Municipale di Taormina chiedeva il rigetto del ricorso. Assunta la prova testimoniale sulle circostanze indicate dall'attore, successivamente, all'udienza fissata per la discussione del 18.05.2016, la causa veniva decisa con separato dispositivo del quale ne veniva data lettura.

Motivi della decisione

Il ricorso appare fondato e, pertanto, può essere accolto.

I verbalizzanti, intervenuti successivamente, a seguito dell'incidente stradale verificatosi in data 11.06.15, in cui rimaneva coinvolto il ricorrente alla guida del motoveicolo targato CG 84833, nel ricostruire la dinamica del sinistro, al termine degli accertamenti, hanno contestato allo stesso ricorrente, con i verbali impugnati, la violazione dell'art. 141, comma 1 e 11, C.d.S., perché *“a velocità non commisurata alle caratteristiche e stato d'uso del veicolo e della strada e del traffico, e tale da creare pericolo per la sicurezza delle persone causando un incidente stradale”*, e la violazione dell'art. 148, commi 2 e 5, C.d.S., perché *“effettuava la manovra di sorpasso di altro veicolo nonostante la strada non fosse libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso”*.

Occorre preliminarmente rilevare che secondo l'orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità, con riferimento al verbale di accertamento di una violazione al c.d.s., l'efficacia di piena prova fino a querela di falso che ad esso deve riconoscersi ex art. 2700 c.c., in dipendenza della sua natura di atto

pubblico, non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento (Cass. Civ. Sez. I, 10/04/1999, n. 3522; Cass. Civ. Sez. I, 3/12/2002, n. 17106). Così, come nel caso in questione, quando il pubblico ufficiale attesta non la percezione di una realtà statica, bensì un chiaro giudizio valutativo, il verbale di contestazione rappresenta un elemento probatorio liberamente apprezzabile non coperto dalla fede privilegiata.

Nel caso *de quo* i verbali di contestazione, unitamente agli altri elementi probatori acquisiti, non sorreggono la fondatezza delle pretese sanzionatorie.

Ed invero, le dichiarazioni rese dal teste Cacopardo Graziano, presente al momento e sui luoghi del sinistro, hanno confermato invece l'inesistenza delle accertate violazioni e l'assenza di responsabilità del ricorrente anche in ordine alla causazione del sinistro.

Il teste ha, infatti, riferito di avere assistito all'incidente, mentre procedeva a bordo del proprio mezzo in salita, sulla strada dell'occorso. In particolare ha dichiarato che, mentre parte ricorrente a bordo della propria motocicletta seguiva una Fiat Panda, la predetta autovettura mentre svoltava repentinamente a sinistra collideva con il ricorrente. Il teste dichiarava, altresì, che il ricorrente procedeva a velocità moderata e che sul posto interveniva l'autambulanza per soccorrere il Longo; che i mezzi coinvolti venivano spostati per far defluire il traffico. Dalla predetta prova è possibile, dunque, ritenere che l'incidente sia stato determinato dalla manovra incauta compiuta

dal mezzo contrapposto, nell'intento di svoltare a sinistra; che i verbalizzanti hanno ricostruito la dinamica del sinistro senza tenere conto della posizione dei veicoli coinvolti poiché venivano spostati.

Poiché secondo la giurisprudenza costante di legittimità la responsabilità del conducente deve essere esclusa tutte le volte in cui si presentino ostacoli in maniera improvvisa e imprevedibile (Cass. 25.01.1985) e dato quanto dichiarato dal teste in ordine alla velocità tenuta dal ricorrente, deve questo giudice ritenere insussistente le violazioni contestate e di conseguenza accogliere il ricorso. Da quanto emerso, ed in mancanza di ulteriori elementi a sostegno della responsabilità dell'opponente, deve questo giudicante accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare i verbali opposti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina, definitivamente pronunciando sulle opposizioni proposte da Longo Vincenzo avverso i verbali di infrazione n. 13592/15 e n. 13593/15 del 07.08.15 elevati dalla Polizia Municipale del Comune di Taormina per la violazione degli artt. 148, commi 2 e 15, e 141, commi 1 e 11, C.d.S., così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla i verbali di infrazione opposti. Condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 343,00, di cui euro 43,00 per spese non imponibili, oltre iva e cpa.

Messina, 18.05.2016

Il G.d.P.

(avv. Francesca Starvaggi)



asmette quanto in oggetto indicato. Cancelliere Dott.ssa Patrizia Ilardo



Protocollo Generale
N° 12683 del 20/06/2016 10:35

Movimento: Arrivo

Tipo Documento:

Tramite: Posta certificata

Classificazione:

Oggetto: **SENT. 1325.16-STARVAGGI**

Mittenti

Denominazione	Comune di Residenza
---------------	---------------------

"GIUDICE DI PACE MESSINA (PEC)"	
---------------------------------	--

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
Contenzioso	20/06/2016		Protocollo	COMPETENZA
Funzione 3 - Polizia Locale	20/06/2016		Protocollo	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
		TestodelMessaggio.html

PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990

RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30

Per la regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

Taormina 27 DIC. 2017

Il Segretario Generale
Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Rossana Carrubba

Per la regolarità **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

Taormina 28/12/2017

S. 1325/16 PREN. 812/17
Il Responsabile
dell'Area Economica Finanziaria
Rag. Rosario Curcuruto

COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 39/2017 del 29/12/2017

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere in

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 1325/16 del 18.05.2016 emessa nel giudizio LONGO VINCENZO contro il Comune di TAORMINA.

Considerato che in data 01/08/2016, prot. com.le n. 15752, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 1325/16 - R.G. n. 3996/15 - del 18/05/2016, depositata in cancelleria, con cui il Giudice di Pace di MESSINA

- a) ha accolto il ricorso in opposizione di LONGO VINCENZO ed annullato i verbali di infrazione opposti ;
- b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 343,00 oltre accessori di legge;

Preso atto che le spese di lite da rifondere al Sig. LONGO VINCENZO ammontano complessivamente ad € 480,74, sulla base della seguente specifica:

▶ compenso professionale previsto in sentenza	€ 300,00
▶ spese liquidate in sentenza	€ 43,00
▶ C.P.A. 4% (su € 300,00)	€ 12,00
▶ Iva 22% (su € 358,80)	€ 68,64

totale complessivo € 423,64.

VISTA ed ACCERTATA

la necessità di riconoscere, a favore di Longo Vincenzo ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 423,64 dalla sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Roma n. 1325/16 del 18/05/2016, depositata in Cancelleria, da porre a carico del bilancio 2017-2019 annualità 2017;

- i parere di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio, subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio finanziario 2017.



INVITA

- a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;
- b) il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.


L.c.s

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente: Margherita Fontana

Componente: Aldo Fava

Componente Salvatore Rapisarda



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Vittorio Sabato

IL PRESIDENTE

Antonio D'Aveni

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Carrubba Rossana

È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. On line n. ____ / ____ del _____ Il Responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, 30 DIC 2017

IL SEGRETARIO GENERALE